

TAR Venezia 02/07/1996 n. 1257

legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.3

Le norme che regolamentano le offerte anomale hanno lo scopo specifico di tutelare l'Amministrazione dal rischio di dover necessariamente aggiudicare l'appalto a concorrenti che offrono prezzi a tal punto vantaggiosi da far ragionevolmente dubitare della serietà dell'offerta; pertanto, il potere di escludere dalla gara le offerte anomale è espressione di una potestà conferita nel preminente interesse dell'Amministrazione appaltante, come tale esercitabile da quest'ultima con amplissima discrezionalità